

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

ONOREVOLI SENATORI. — Alcuni anni fa erano di notevole attualità gli abusi nei rimborsi dell'IVA (nella sola provincia di Cuneo, per esempio, non meno di 20 miliardi sono stati erogati a pochissimi allevatori a tale titolo).

Ciò era consentito da un meccanismo abbastanza semplice che poteva essere adottato da coloro che non avendo un'azienda agricola alle spalle (i cosiddetti «allevatori senza terra») costituivano sulla carta una società di comodo, la quale per un anno effettuava solo acquisti (chiedendo il rimborso dell'IVA pagata) e l'anno seguente effettuava solo vendite (applicando la forfetizzazione prevista per il regime agricolo), lucrando così l'intera imposta.

Tale speculazione sembrava completamente stroncata a seguito dell'emanazione di uno specifico provvedimento legislativo (decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1984) che — come è noto — stabilisce per il regime agricolo l'indetraibilità dell'IVA pagata sui beni diversi da quelli strumentali (per esempio: l'impossibilità di chiedere il rimborso dell'imposta pagata per acquistare bestiame d'allevamento, ingrasso, mangimi, foraggio, eccetera).

L'efficacia di tale provvedimento aveva originato la cessazione di ogni abuso e la soppressione di grosse turbative nel mercato

dei bovini da carne e, tutto ciò, con grande soddisfazione per gli allevatori corretti.

Tuttavia l'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, consente tuttora al produttore agricolo di optare, per la durata di tre anni, per il regime ordinario e, avvalendosi di tale possibilità, i soliti «allevatori senza terra» si sono rapidamente riorganizzati per continuare a percepire i rimborsi d'imposta. Attraverso la costituzione di società agricole «fantasma» che optano per il regime ordinario triennale svolgono modestissima attività per i primi due anni, per effettuare poi ingenti acquisti di bestiame nel corso del terzo anno, onde avere diritto ad un elevato rimborso d'imposta. Quel bestiame viene poi venduto l'anno successivo

quando la società è rientrata nel regime agricolo forfettario e, quindi, non deve versare IVA.

Non è chi non veda che il meccanismo è un po' modificato rispetto agli anni scorsi, poichè richiede l'utilizzo di almeno tre società di comodo (anzichè di solo due) per poter operare nel triennio optato, come sopra detto, ma il risultato non cambia.

Appare, quindi, urgente ed opportuno modificare l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», per porre rimedio a quanto sopra evidenziato.

Si propone, pertanto, di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come aggiunto dall'articolo 12 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro il 31 gennaio. L'opzione, della durata di un biennio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, ed è inoltre vincolante anche per i due anni solari successivi alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28, con un rimborso dell'eccedenza dell'imposta determinata ai sensi dell'articolo 30».